REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/85 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1477/85 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, data l'attuale situazione sanitaria nel settore dell'allevamento in Belgio, sono state approvate misure straordinarie di sostegno del mercato delle carni suine a favore di tale Stato membro con i regolamenti della Commissione (CEE) n. 686/85 (3), (CEE) n. 772/85 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 890/85 (5), (CEE) n. 978/85 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1086/85 (7), e (CEE) n. 1477/85 (8);

considerando che la situazione in materia di peste suina africana nella zona d'infezione non è ancora completamente sotto controllo; che è quindi opportuno prorogare il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto a titolo del regolamento (CEE) n. 1477/85;

considerando che il limite della zona d'infezione è stato modificato dai servizi veterinari competenti, escludendo una parte dei comuni di Torhout e di Kortemark dalla zona soggetta a restrizioni;

considerando che risulta opportuno procedere all'acquisto delle carni suine immagazzinate nella zona d'infezione onde sottoporle a un trattamento termico prima dell'immissione al consumo; che pertanto non è più necessario concedere un aiuto molto maggiore di quello generalmente praticato nel settore; che è quindi opportuno prevedere, in caso di acquisto, la riduzione a un livello vicino a quello normale dell'aiuto concesso in definitiva;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1477/85 è così modificato:

1) La data « dal 4 al 21 giugno 1985 », di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è sostituita dalla data « dal 4 giugno al 19 luglio 1985 ».

2) La percentuale di riduzione dell'aiuto pari al 30 %, indicata nell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, è sostituita dalla percentuale del 40 %.

3) L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente testo:

« Possono beneficiare di aiuti unicamente i prodotti ottenuti da suini allevati e macellati nella zona seguente:

— Comuni di Tielt
Pittem
Meulebeke
Ardooie
Ingelmunster
Lendelede
Izegem
Ledegem
Moorslede
Staden
Hooglede
Zonnebeke
Poelkapelle
Lichtervelde
Zwevezele
Roeselare

— L'area di 3 chilometri di raggio che circonda i due focolai situati nei comuni di Reninge e d'Ichtegem.

— Comune di Kortemark, escluso l'antico comune di Zarren-Werken.

— Nel comune di Torhout, un'area di 3 chilometri di raggio che circonda 6 aziende nelle quali le autorità belghe hanno proceduto alla macellazione preventiva.

L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti ed i relativi importi sono fissati nell'allegato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 75 del 16. 3. 1985, pag. 12.
(4) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20.
(5) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 17.
(6) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6.
(7) GU n. L 114 del 27. 4. 1985, pag. 36.
(8) GU n. L 145 del 4. 6. 1985, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente